# REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 728 del 17/05/2021 Seduta Num. 24

Questo lunedì 17 del mese di maggio

dell' anno 2021 si è riunita in video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

3) Calvano Paolo Assessore

4) Colla Vincenzo Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Felicori Mauro Assessore

8) Lori Barbara Assessore

9) Mammi Alessio Assessore

10) Priolo Irene Assessore

11) Salomoni Paola Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2021/732 del 10/05/2021

Struttura proponente: SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE.

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL PICCIONE PER LA STAGIONE

VENATORIA 2021/2022.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paolo Belletti

#### LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

#### Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale e la ricchezza delle presenze faunistiche ampiamente biodiversificate;
- che l'entità dei suddetti danni ed in particolare quelli ascrivibili ad avifauna protetta, tra cui figurano alcune specie di passeriformi e di uccelli ittiofagi è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

#### Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 19 bis, nella parte in cui prevede:
  - al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
  - ai commi 4 e 5, che, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati,

nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;

Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana Bologna;

Viste, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi

dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii., ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE" ed in particolare l'art. 58, con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, ed in particolare l'art. 54 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe", come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE secondo quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis, della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;
- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di

concentrazione dei medesimi ed all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

- a) le specie che formano oggetto di prelievo;
- b) i mezzi di prelievo autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
- d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- e) i soggetti abilitati al prelievo;
- f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- g) i controlli che saranno effettuati;

Preso atto che, ai fini della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel corso degli anni dal 2013 al 2020 sono stati messi a disposizione euro 5.576.439,24 per interventi specifici sul territorio di carattere preventivo-dissuasorio;

Richiamato il Piano quinquennale di contenimento dei danni provocati dal colombo o piccione di città, di cui all'art. 19, della Legge n. 157/1992, approvato con propria deliberazione n. 110 del 31 gennaio 2018 e modificato con propria deliberazione n. 205 del 16 marzo 2020;

Rilevato, altresì, che dalla documentazione pervenuta al termine dell'annata agraria (ottobre 2020), trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, la quantificazione dei danni accertati negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (periodo 1° novembre - 31 ottobre) risulta riassunta nella seguente tabella:

#### DANNI ACCERTATI - DATI IN €

REGIONE						
EMILIA – ROMAGNA	2016	2017	2018	2019	2020	
DANNI TOTALI (€)	938.466,19	1.049.721,66	839.482,19	1.068.635,58	1.066.993,12	
DANNI DA SPECIE PROTETTE (€)	376.200,32	343.614,66	294.741,50	414.496,48	585.395,00	
DANNI SPECIE PROTETTE (%)	40,09	32,73	35,09	38,79	54,86	

#### Considerato:

- che, alla luce dei dati sopra evidenziati, l'incidenza percentuale dei danni arrecati dalle specie di fauna selvatica protetta e quindi prelevabili solamente in regime di deroga è elevata e in crescita dopo un lieve ridimensionamento negli ultimi anni;
- che l'attivazione di un mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento e della prevenzione dei danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, ha contribuito in alcune realtà a limitare i danni alle produzioni agricole;
- che, tuttavia, nel 2020 si è comunque registrato un consistente ed antieconomico fenomeno, come si evince dalla seguente tabella riassuntiva:

ANNO 2020 - Danni accertati da alcune specie non cacciabili- Dati in €

PROVINCE - SPECIE	PASSERIFORMI	STORNO	ITTIOFAGI	TORTORA DAL COLLARE	PICCIONE	OCA SELVATICA	TOTALI
BOLOGNA	36.976,73	40.973,66	28.409,55	3.365,90	136.273,36	10.485,50	256.484,70
FERRARA	2.141,90	1.590,68	16.358,10	-	27.256,39	27.700,02	75.047,09
FORLI'- CESENA	6.541,93	8.299,48	-	5.402,88	10.686,51	-	30.930,80
MODENA	3.956,40	10.440,76	16.630,25	-	12.455,22	1.138,50	44.621,13
PARMA	15.239,00	7.164,00	-	-	21.621,26	-	44.024,26
PIACENZA	3.260,00	-	-	-	6.452,40	-	9.712,40
RAVENNA	3.500,00	3.500,00	11.311,00	-	2.780,00	-	21.091,00
REGGIO EMILIA	7.285,00	23.100,00	-	-	5.383,00	-	35.768,00
RIMINI	1.136,62	788,01	-	1.496,28	3.022,78	-	6.443,69
TOTALI	80.037,58	95.856,59	72.708,90	10.265,06	225.930,92	39.324,02	524.123,07

Atteso che le rilevazioni e le valutazioni sui danni sono state effettuate da tecnici specializzati con notevole esperienza nel settore, acquisita anche attraverso percorsi formativi propedeutici, organizzati dalla Regione, al fine di standardizzare sia le modalità di stima dei danni, sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie;

Valutato che, nonostante la messa in opera di metodi di prevenzione nonché l'attuazione del piano di contenimento numerico, l'ammontare dei danni è rimasto rilevante, dimostrando, così, la non disponibilità di soluzioni alternative al prelievo efficaci al fine dalla sostanziale riduzione dei danni;

Considerato che il Servizio Attività faunisticovenatorie e pesca ha effettuato una attenta valutazione, particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno determinato i danni evidenziati, al fine di individuare e modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo, laddove se ne possa diminuire l'incidenza, in presenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;

Valutati, in particolare, per quanto riguarda la specie piccione, i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative alle colture danneggiate, alla distribuzione

temporale dei danni ed ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel periodo 2016-2020:

# **COLTURE DANNEGGIATE (PERIODO 2016-2020)**

PROVINCE	PICCIONE
CITTA' METROP. DI BOLOGNA	BARBABIETOLE, CECI, FAVINO, GIRASOLE, GIRASOLE PS, GRANO, MAIS, ORZO, PISELLI, PISELLI PS, SOIA, SORGO
FERRARA	CECE, GIRASOLE, PISELLO, SOIA, SORGO
FORLI'- CESENA	CAVOLI PS, CICORIA, FAGIOLINI, FAVINO, GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, PISELLI PS, RAPE PS, SORGO, RADICCHIO PS
MODENA	ERBA MEDICA, GIRASOLE
PARMA	GIRASOLE, MAIS
PIACENZA	COLZA, GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, SOIA
RAVENNA	CECI, GIRASOLE, GIRASOLE PS, GRANO, MAIS, ORZO, PISELLI, PISELLI PS, SOIA, SORGO
REGGIO EMILIA	GIRASOLE, GRANO, MAIS, ORZO, SOIA, SORGO
RIMINI	GIRASOLE

# **DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI DANNI (PERIODO 2016-2020)**

SPECIE	PROV		MESI										
	PROV	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	отт
	во												
	FE												
	FC												
	МО												
PICCIONE	PR												
	PC												
	RA												
	RE												
	RN												

# **METODI PREVENTIVI DI DISSUASIONE (PERIODO 2016-2020)**

SPECIE: PICC	CIONE
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove è possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	- nastri olografici riflettenti
Esiti:	L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme.

# **PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 LEGGE 157/92 (PERIODO 2015-2019)**

SPECIE/ ANI	NI 2015	2016	2017	2018	2019
PICCIONE	95.940	79.047	105.587	79.561	70.250

## PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE 157/92 (PERIODO 2015-2019)

SPECIE/ ANNI	2015	2016	2017	2018	2019
PICCIONE	7.143	9.175	15.330	16.043	26.491

Preso atto che - nelle more dell'adozione delle predette linee guida ministeriali, previste dalla Legge n. 157/1992 ed in attuazione del richiamato art. 54, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni - sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, anche di pregio, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per la presente stagione, forme di prelievo in deroga di selettivamente individuate, in quanto ripetutamente dannose per l'agricoltura, allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole e di allevamento, applicando la disciplina vigente;

Considerato che, relativamente alle colture cerealicole autunno vernine, il piccione ed altri granivori frequentano le semine anche in post germinazione e, quindi, anche nel mese di novembre se la semina è tardiva. In particolare, il grano tenero viene seminato, normalmente, ad ottobre e, se le condizioni climatiche lo consentono, anche oltre; le colture oleaginose vengono seminate da fine all'autunno, oltre che in primavera. Pertanto, se la semina è settembre, la germinazione, in relazione precipitazioni, avviene in settembre e ottobre. Inoltre, poiché le pratiche colturali si sono modificate, evolvendo dalle tradizionali lavorazioni del suolo alla semina su sodo, che prevede il non interramento delle stoppie, per tutelare anche questa forma colturale occorre intervenire sui campi a stoppie frequentati dai piccioni;

Atteso che il provvedimento di caccia in deroga integra il vigente piano di controllo sulla specie in oggetto al fine di ridurre ulteriormente i danni all'agricoltura, intervenendo anche in periodo venatorio in cui, tradizionalmente, gli interventi di controllo faunistico da parte dei cacciatori diminuiscono;


Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE ed in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate - di dar corso a specifici piani di prelievo, individuando specie e tempi, luoghi, modalità e limiti;

Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis, della Legge n. 157/1992 è rapportata - oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti - anche alla consistente presenza, nelle aree medesime, di coltivazioni ad alto reddito, suscettibili di gravi danni;


#### Considerato:

- che il danno finanziario subito dalle imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore al valore del prodotto trasformato e, quindi, del mancato reddito;
- che il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie obiettivo sono tali da garantire la necessaria selettività e limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie;
- che la specie piccione risulta essere, tra quelle non cacciabili in regime ordinario, dopo il picchio e gli ittiofagi, maggiormente responsabile di danni all'agricoltura, come si evince dal grafico seguente, che rappresenta, per ogni anno del periodo 2016-2020, l'incidenza dei danni provocati dalle specie risultate più problematiche (rapportato a 100 l'importo dei danni totale riscontrato in ciascun anno);

# DANNI PROVOCATI DALLE SPECIE PIU' PROBLEMATICHE (IN €)



che l'incidenza dei danni da piccione sul totale dei danni, negli ultimi quattro anni, era rimasta tra il 10 ed il 20%, in quanto l'azione combinata dei prelievi previsti agli articoli 19 e 19 bis, della Legge n. 157/92 ha contribuito a mantenerne sotto controllo l'andamento, evidenziato nel grafico seguente. Tuttavia, come nell'anno 2020, vi è stato un brusco aumento causato, principalmente, dalla forte diminuzione dell'azione di contenimento dovuta, sua volta, alle restrizioni a connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19;



#### Considerato, altresì:

- che il piccione è presente in modo diffuso in tutto il territorio rurale e urbano, sfruttando gli edifici per il riposo notturno e la nidificazione e le limitrofe aree rurali per l'alimentazione (voli di foraggiamento), utilizzando sia i campi seminati che le colture prossime al raccolto;
- che un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da piccione negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, e 2020, associata all'analisi delle colture danneggiate ed alla distribuzione temporale dei danni fornisce elementi previsionali tali da individuare, con sufficiente ragionevolezza, quali saranno i Comuni presumibilmente interessati da danni, secondo quanto, peraltro, indicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE conservazione degli uccelli selvatici", dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza di un visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza per dimostrare la sussistenza passata probabilità che il danno si verifichi in caso di inerzia;

Attesa, pertanto, la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla citata "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e, precisamente, al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Richiamata, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Penale, n. 2598 del 25 gennaio 2004, che definisce il colombo di città o piccione torraiolo "Animale selvatico", in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale;

Richiamata, altresì, la nota ISPRA prot. n. 48276 del 18 dicembre 2012 pervenuta al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna, nella quale, oltre a ribadire che il piccione di città è considerato "Animale selvatico", si sottolinea:

- che il piccione continua ad avere incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio, grazie anche all'elevato potenziale biotico proprio di questa specie;
- che in media una coppia di colombi si riproduce circa 5-6 volte all'anno, generando in media dai 3 ai 5 nuovi nati all'anno, determinando, nel caso di un 50% di soggetti riproduttori, un tasso di incremento annuo della popolazione pari al 150%;

Richiamata la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione", così come modificata dalla propria deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019, nella quale si prevede che siano ammesse a contributo le produzioni ove siano stati messi in atto idonei sistemi di prevenzione, ragionevoli e proporzionati al rischio di danno;

Dato atto che - come peraltro riportato nella precedente tabella relativa ai metodi preventivi di dissuasione (anni 2016 - 2020) - in diversi casi l'efficacia dei metodi preventivi di dissuasione si esaurisce rapidamente, dando origine a forme di assuefazione basate sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme e che diversi imprenditori decidono di non mettere in atto tali metodi a causa del loro costo e dell'impegno necessario, con la conseguenza che non possono, così, essere ammessi a contributo e che l'importo dei danni accertati sia sottostimato rispetto al loro reale ammontare;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperandoli con le esigenze di conservazione delle specie e di tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga del piccione, secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo

individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tali specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Ritenuto, tuttavia, di limitare il prelievo del piccione, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte delle suddette specie, alle seguenti condizioni:

- esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 150 metri) di colture da seme prossime alla raccolta, di coltivazioni di cereali autunno-vernini, di colture proteo oleaginose a semina autunnale o in presenza di stoppie nell'intero territorio regionale, da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore, ammettendo l'uso come richiami di stampi anche in penna, i quali limitano il loro raggio d'azione a non più di 200 metri dal cacciatore, intervenendo su piccioni già in avvicinamento o in alimentazione sulle aree oggetto del controllo in deroga (con l'esclusione di richiami vivi);

Richiamata la nota prot. n. 229887.U del 16 marzo 2021, con la quale la proposta di deliberazione concernente l'applicazione delle deroghe da effettuarsi nel corso della stagione venatoria 2021/2022 è stata trasmessa dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca a tutte le associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionali riconosciute, in applicazione del comma 1 dell'art. 10 della predetta L.R. n. 8/1994 per la formulazione di eventuali osservazioni;

Preso atto delle osservazioni pervenute ed assunte agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Dato atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con nota prot. n. 274806.U del 29 marzo 2021, ha richiesto il preventivo parere all'ISPRA;

Acquisito agli atti del Servizio Attività faunisticovenatorie e pesca con prot. n. 384422.E del 22 aprile 2021 il parere favorevole dell'ISPRA ai piani di contenimento dei danni provocati dal piccione per l'anno 2021, purchè vengano rispettate le seguenti condizioni e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili:

- il numero massimo dei capi di piccione abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 20.000 unità;

- l'intervento dovrà esplicarsi entro un margine di 100 metri dai confini degli appezzamenti;

Valutato, inoltre, che:

- non è opportuno limitare il prelievo entro un margine di 100 metri dal perimetro delle colture come richiesto da ISPRA, in quanto, prevedendo una distanza massima pari a 150 metri, limite di distanza previsto dall'art. 21, comma 1, lett. f) della legge n. 157/1992 per i fucili con canna ad anima liscia, si ottiene una maggiore flessibilità di adattamento alle situazioni topografiche locali per meglio sfruttare le possibilità dissuasive dell'intervento in condizioni di sicurezza e che, comunque, la prescrizione di distanze operative non rientra nelle competenze dell'ISPRA;
- l'obbligo di monitorare l'andamento dei prelievi durante il loro svolgimento per non superare il carniere totale consentito sarà soddisfatto dalla Regione Emilia-Romagna tramite l'attivazione di un servizio web "Gestione caccia in deroga" disponibile a tutti i cacciatori regionali per la registrazione degli abbattimenti che consentirà una valutazione in tempo reale del numero di capi prelevati;

Rilevata, quindi, la necessità di procedere con l'approvazione del piano di contenimento dei danni provocati da piccione, come riportato all'Allegato 1 del presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, recependo le prescrizioni di ISPRA, salvo quanto più sopra specificato;

Ritenuto, altresì, di consentire per il piccione l'uso di stampi anche in penna, con l'esclusione di richiami vivi;

Ritenuto infine di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui all'art. 13, comma 1, della Legge n. 157/1992, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato atto, inoltre, dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna con nota prot. n. 421397.I del 4 maggio 2021, a seguito dell'espletamento della procedura di prevalutazione di incidenza di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/2004, in attuazione dell'art. 5, comma 2 del

#### D.P.R. n. 357/1997;

Richiamata la propria deliberazione n. 491 del 12 aprile 2021, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023", ed in particolare l'allegato D), recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- n. 415/2021 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

#### DELIBERA

- 1. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi della specie piccione di cui all'art. 19 bis, della Legge n. 157/1992 nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge n. 157/1992, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
- 3. di consentire l'uso di richiami anche in penna con esclusione dei richiami vivi;
- 4. di stabilire, inoltre, che i cacciatori utilizzino il servizio regionale web "Gestione caccia in deroga" per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, aprendo preliminarmente la giornata di caccia e chiudendola successivamente, comunicando il

numero di capi abbattuti secondo le modalità contenute nell'Allegato 1. Tale servizio sarà disponibile dal 1° settembre 2021 collegandosi al seguente link: https:// agri. regione. emiliaromagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html

- 5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis, della Legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
- 6. di dare atto, inoltre, che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27, della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 40, comma 1, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.;
- 7. di prevedere, fin d'ora, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie piccione, oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data del 31 gennaio 2022;
- 8. di prevedere, altresì, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie piccione, autorizzata con il presente atto, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica;
- 9. di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali o a modificazioni del tetto massimo del carniere siano disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
- 10. di dare atto che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
- 11. di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 12. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

\_ \_ \_ \_ \_

#### PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

**SPECIE:** PICCIONE (Columba livia varietà domestica)

STAGIONE VENATORIA 2021/2022

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni a colture da seme prossime alla raccolta, a coltivazioni di cereali autunno-vernini, a colture proteo oleaginose a semina autunnale.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. E' consentito l'uso di richiami anche in penna con esclusione dei richiami vivi.

**PERIODO DI APPLICAZIONE:** nei giorni 1, 2, 5, 9, 12 e 16 settembre 2021 e dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio 2022 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

**LIMITI QUANTITATIVI:** prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) per un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 20.000 capi.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di piccione ha raggiunto dimensioni tali da rendere più difficoltosa la gestione della coesistenza tra l'uomo ed il colombo di città. L'ampia dispersione della specie nelle campagne determina forti danni a carico di alcune produzioni agricole. Le cifre inerenti agli aspetti economici attribuiti al Colombo di città, nel corso dell'anno 2020, su coltivazioni agrarie nelle diverse realtà provinciali rappresentano, inoltre, con buona probabilità, dati solo parziali e non rappresentativi della dimensione complessiva della problematica, che comporta

una serie crescente di costi relativi alla prevenzione ed al risarcimento dei danni.

I colombi che si disperdono quotidianamente nelle campagne per voli di foraggiamento trovano, in gran parte, siti di negli edifici dei centri nidificazione urbani costituiscono, perciò, una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e, più in generale, della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale. Non sono, inoltre, da trascurare gli aspetti economici anche negli ambiti urbani quali, ad esempio, i costi imputabili alle attività di cattura e soppressione e/o di somministrazione di sostanze ad azione antifecondativa, piuttosto che il posizionamento di reti protettive o sistemi meccanici o elettrici di esclusione della posa su edifici monumentali, scuole, luoghi di cura e di degenza.

Stante la situazione sopra rappresentata e visto lo status ecologico (entità faunistica che ha conosciuto un'importante crescita distributiva e delle consistenze numeriche) e normativo (specie ricompresa tra la fauna selvatica) proprio del Colombo di città, si ritiene che abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio sia un metodo efficace ed accettabile di limitazione del danno, che rafforza l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

**CONTROLLI:** la Regione Emilia-Romagna ha attivato un servizio web "Gestione caccia in deroga" per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, con l'obbligo di aprire

preliminarmente la giornata di caccia e di chiuderla, comunicando il numero di capi abbattuti. Tale servizio è disponibile dal 1° settembre 2021 collegandosi al seguente link:

## https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html

L'accesso sarà possibile tramite un codice identificativo di sei cifre, corrispondente al codice cacciatore assegnato univocamente dalla banca dati regionale caccia, riportato sul tesserino venatorio, ed un ulteriore codice di accesso (password) necessario per ragioni di sicurezza. La password sarà inizialmente corrispondente alla data di nascita del cacciatore (giorno, mese e anno), otto caratteri consecutivi, seguita da un punto e dalla lettera "a" minuscola. A titolo esemplificativo, se la data di nascita è 31 dicembre 1960, la password iniziale sarà: "31121960.a"

Dopo il primo accesso, si raccomanda vivamente di indicare il proprio indirizzo e-mail, poichè esso sarà utilizzato dal sistema laddove siano rilevate problematiche. Infatti, nel caso di successivi problemi di accesso, sarà possibile creare una nuova password autonomamente, mediante la funzione "Crea una nuova password" rintracciabile nella pagina iniziale del sistema, che invierà una e-mail con le relative istruzioni. Nel caso in cui non sia stato indicato un proprio indirizzo e-mail, sarà necessario contattare ed attendere l'assistenza.

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna.

Una volta eseguito l'accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere di apertura e chiusura dell'attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti. Tale servizio consentirà, quindi, di conoscere in tempo reale il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC regionali o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in

Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: l'intervento interessa i sottoindicati Comuni, suddivisi per Provincia, in cui sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2016-2020), nonché i Comuni dove insistono colture potenzialmente danneggiabili, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale circoscrivere le zone. Ιl prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 150 metri dal confine) degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose a semina autunnale e stoppie.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Mordano, Ozzano, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

PROVINCIA DI FERRARA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Bondeno, Codigoro, Comacchio, Cento, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera.

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano,

Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

PROVINCIA DI MODENA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Fiorano, Formigine, Maranello, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola.

PROVINCIA DI PARMA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo Mezzani, Torrile, Traversetolo.

PROVINCIA DI PIACENZA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Agazzano, Alseno, Besenzone, Borgonuovo Val Tidone, Cadeo, Caorso, Calendasco, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, S. Giorgio Piacentino, S. Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Vernasca, Ziano Piacentino.

PROVINCIA DI RAVENNA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Casalgrande, Castelnuovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

PROVINCIA DI RIMINI: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Rimini, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio con divieto di caccia a mare della Statale 16 Adriatica.

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

## **GIUNTA REGIONALE**

Vittorio Elio Manduca, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/732

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

## **GIUNTA REGIONALE**

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/732

**IN FEDE** 

Valtiero Mazzotti

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 728 del 17/05/2021 Seduta Num. 24

OMISSIS	
L'assessore Segretario	
Corsini Andrea	

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi